

REGOLAMENTO (CEE) N. 2958/93 DELLA COMMISSIONE

del 27 ottobre 1993

recante modalità comuni di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio per il regime d'approvvigionamento specifico di determinati prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2019/93 del Consiglio, del 19 luglio 1993, recante misure specifiche per taluni prodotti agricoli in favore delle isole minori del Mar Egeo⁽¹⁾, in particolare l'articolo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica comune⁽²⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che le misure finanziate parzialmente dal FEAOG-garanzia e destinate ad ovviare, per l'approvvigionamento di taluni prodotti agricoli comunitari, agli effetti della posizione geografica eccezionale delle isole minori del Mar Egeo consistono in agevolazioni sotto forma di aiuti forfettari per la fornitura di questi prodotti nel quadro dei bilanci di previsione, aiuti che sono modulati in funzione della lontananza dei vari gruppi di isole che ne beneficiano;

considerando che il beneficio degli aiuti concessi, destinati a coprire le spese più elevate di commercializzazione locale, deve trasmettersi sui prezzi praticati all'utilizzazione finale; che gli effetti di tale ripercussione devono essere constatati mediante adeguate misure adottate dalle autorità greche;

considerando che il consumo locale dei prodotti agricoli che beneficiano degli aiuti comunitari comporta il divieto di rispedire verso la Comunità e esportare verso paesi terzi suddetti prodotti tal quali o dopo la loro trasformazione; che occorre adottare opportune misure atte ad impedire le rispeditrici e le esportazioni nonché eventualmente a sanzionarle;

considerando che occorre fornire alle autorità incaricate della gestione gli strumenti necessari affinché il regime di approvvigionamento non venga sviato dalle sue finalità che consistono nell'approvvigionamento regolare degli utilizzatori e nella ripercussione dei benefici a tutti gli stadi fino a quello dell'immissione sul mercato dei prodotti destinati al consumo locale; che a tal fine le autorità incaricate dell'attuazione delle procedure di

approvvigionamento devono fissare la periodicità degli approvvigionamenti e le loro quantità in funzione delle capacità di smercio dei prodotti;

considerando che la gestione del regime di approvvigionamento può essere svolta utilizzando come supporto il formulario di titolo d'importazione previsto dal regolamento (CEE) n. 3719/88 della Commissione⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1963/93⁽⁴⁾; che il rilascio del suddetto titolo, in appresso denominato « certificato di aiuto », è subordinato al deposito, da parte del richiedente, di una cauzione pari al 20 % dell'importo dell'aiuto corrispondente alla quantità attribuita;

considerando che per verificare la corretta esecuzione delle misure prese dalle autorità greche è necessario istituire un sistema di controllo comunitario; che a tal fine occorre prevedere comunicazioni periodiche alla Commissione;

considerando che le procedure di adozione degli atti regolamentari di applicazione del regolamento (CEE) n. 2019/93 non sono state completate nel termine stabilito dal regolamento stesso; che sono pertanto necessarie disposizioni transitorie per la concessione degli aiuti previsti per il 1993; che di conseguenza le disposizioni previste dal presente regolamento devono essere applicate immediatamente;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

Articolo 1

1. L'aiuto forfettario di cui all'articolo 3, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 2019/93 è fissato, per tutti i prodotti elencati nell'allegato dello stesso regolamento, nella misura di:

- 15 ECU/tonnellata per le spedizioni destinate alle isole del gruppo A di cui all'allegato I,
- 30 ECU/tonnellata per le spedizioni destinate alle isole del gruppo B di cui all'allegato II.

⁽¹⁾ GU n. L 184 del 27. 7. 1993, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 331 del 2. 12. 1988, pag. 1.

⁽⁴⁾ GU n. L 177 del 21. 7. 1993, pag. 19.